

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DI RUOLO
DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Roma 12 giugno 2015
Prot. 86 / 2015

Gentile Iscritta, Egregio Iscritto

e p.c.

Spett.le
Commissione di Vigilanza del Fondi
Pensioni – COVIP
Piazza Augusto Imperatore, 27
00186 – ROMA

Oggetto: Riscontro richieste di chiarimenti modifiche all'articolo 20 dello Statuto del Fondo Pensioni per il personale di ruolo della S.I.A.E.

Gentile Iscritta, Egregio Iscritto,

si fa seguito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in merito alla modifica dell'articolo 20 dello Statuto, per evidenziare quanto segue.

Come è noto, il procedimento di modifica dello Statuto avviato nel 2013 si è concluso nell'ottobre 2014 con la conseguente comunicazione alla Covip.

A tal riguardo, occorre ribadire che le modifiche statutarie sono state il frutto di attento e ponderato lavoro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni e sono state portate a termine nel rispetto delle disposizioni statutarie, regolamentari e legislative, nell'intento di perseguire la garanzia delle prestazioni all'interno di una sana, equa e prudente gestione.

Il precisato obiettivo di perseguire una sana, equa e prudente gestione del Fondo, oltre assicurare un miglioramento del disequilibrio tecnico attuariale ed un sostenibile livello di certezza delle prestazioni future, ha mosso gli Organi del Fondo ad una razionalizzazione delle disposizioni statutarie in tema di prestazioni, in coerenza altresì con quanto previsto nel regime previdenziale obbligatorio. Fra queste rientra anche l'articolo 20, che individua le modalità di calcolo delle pensioni indirette e di reversibilità.

E' opportuno ricordare che lo Statuto del Fondo Pensioni stabilisce che il trattamento di pensione indiretta e di reversibilità "spetta" (art. 10) al coniuge, agli orfani minori, agli orfani maggiorenni permanentemente inabili al lavoro dell'iscritto morto in servizio, ovvero del pensionato deceduto e trae origine esclusivamente dal diritto successorio.

Ciò posto, l'intervento di modifica dell'articolo 20, che individua e riordina le modalità di calcolo delle pensioni indirette e di reversibilità, è stato teso a dare certezza, uniformità e prevedibilità ai criteri di quantificazione di dette prestazioni pensionistiche, anche in un'ottica di trasparenza verso gli iscritti, correggendo altresì difformità di trattamento.

Nessuna correlazione, invero, può e deve ritenersi sussistente fra le modalità di calcolo delle prestazioni previste a titolo di pensioni indirette e di reversibilità dallo Statuto, da un lato, e le condizioni economiche riconosciute nell'investimento finanziario in essere con Assicurazioni Generali S.p.A. in relazione alla polizza assicurativa sottoscritta dal Fondo Pensioni in data 20 dicembre 2012, dall'altro.

Si deve infatti ricordare che il solo titolare dell'investimento nella suddetta polizza assicurativa è il Fondo Pensioni: come già comunicato in diverse occasioni, non vi è alcun rapporto fra pensionati e Compagnia assicurativa, la quale eroga le prestazioni dovute in base alla polizza in forma cumulativa esclusivamente in favore del Fondo Pensioni, il quale poi provvede indipendentemente al pagamento delle prestazioni pensionistiche alle scadenze consuete, nonché all'applicazione delle relative ritenute fiscali dovute, secondo i termini di legge e di Statuto.

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DI RUOLO
DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

Detta polizza costituisce, dunque, uno strumento di investimento, dal quale il Fondo Pensioni, dal suo rendimento e progressivo smobilizzo, al netto dell'imposizione fiscale, ricava solo una parte, se pur significativa, delle risorse necessarie al pagamento delle pensioni.

Peraltro, merita altresì evidenziare che il comparto dei Fondi Pensioni è stato oggetto di un complessivo incremento del carico fiscale, ivi compreso quello dovuto in relazione all'investimento nella citata polizza assicurativa, per il quale le aliquote applicate sono aumentate significativamente ed in particolare quella ordinaria del 30 per cento.

Per quanto sopra indicato, risulta pertanto del tutto evidente che le nuove disposizioni statutarie non determinano, né potrebbero determinare, alcun indebito arricchimento per la compagnia assicurativa, tantomeno per il Fondo Pensioni.

Come già indicato in precedenza tutti gli interventi realizzati sono e rimangono all'attenzione della commissione di vigilanza per ogni valutazione. Confidando di aver reso i chiarimenti richiesti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore

firmato

Leonardo Carletti